

**Fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - Corte di Cassazione, Sez. 1,
Ordinanza n. 4406 del 19/02/2025 (Rv. 673855-01)**

Stato d'insolvenza - Ragionevole contestazione del credito vantato dal ricorrente -
Accertamento incidentale dello stesso - Necessità - Limiti - Pronuncia giudiziale a cognizione
piena di accertamento del credito - Rinvio ad essa - Sufficienza - Condizioni.

Ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, il giudice della fase prefallimentare, a fronte della ragionevole contestazione del credito vantato dal ricorrente, deve procedere all'accertamento, sia pur incidentale, dello stesso, salvo che la sua esistenza risulti già accertata con una pronuncia giudiziale a cognizione piena, potendo, in tal caso, onde adempiere al suo dovere di motivazione, limitarsi ad un mero rinvio ad essa, con l'obbligo, invece, ove rilevi significative anomalie, tali da giustificare il dubbio sulla correttezza della conclusione ivi raggiunta, di dare specificamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad allontanarsi dalla precedente decisione.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 4406 del 19/02/2025 (Rv. 673855-01)